

CONSIGLIO DI STATO/OK AL RECESSO DA UN RTI

Il concordato evita la gara

In una gara di appalto pubblico è legittimo il recesso dal raggruppamento temporaneo (Rti) da parte di una impresa che ha fatto richiesta di concordato preventivo anche dopo la presentazione dell'offerta. La seconda sezione del Consiglio di stato con la pronuncia del 21 novembre 2014 n. 5752 ha esaminato gli effetti derivanti dal recesso da un raggruppamento temporaneo di imprese da parte di una impresa che aveva formulato richiesta di concordato preventivo dopo avere anche effettuato una cessione di un ramo d'azienda. Tutto ciò era avvenuto successivamente alla presentazione dell'offerta e, quindi, in apparente violazione del disposto di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006) che vieta qualsiasi modificazione nei raggruppamenti temporanei di impresa fatta eccezione per fallimento della mandataria o di una mandante. Per i giudici il recesso è ammissibile a condizione in primo luogo che - all'inizio della

gara - i requisiti di qualificazione siano posseduti da tutte le imprese partecipanti al Rti compreso quella che recede al momento della presentazione dell'offerta, pena la violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. In secondo luogo la sentenza precisa che non ha più rilievo e non viola il principio della par condicio, il fatto che l'impresa (qualificata al momento della domanda di partecipazione) abbia poi esercitato il recesso nel corso della procedura, anche eventualmente per aver perso i requisiti di partecipazione; ma ciò vale a condizione che sia avvenuto «per ragioni legate all'evoluzione delle attività imprenditoriali che prescindono dalla singola gara, come ad esempio nel caso di cessione del ramo di azienda» e di richiesta di concordato preventivo. Viceversa sarebbe illegittima la modifica soggettiva successiva all'offerta, finalizzata a non soggiacere a conseguenze dovute alla mancanza di requisito.

Andrea Mascolini

